**DECRETO-LEGGE 14 ottobre 2019, n. 111**

Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla

direttiva 2008/50/CE sulla qualita' dell'aria e proroga del termine

di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre

2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre

2016, n. 229. (19G00125)

(GU n.241 del 14-10-2019)

Vigente al: 15-10-2019

 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

 Considerata la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare una

politica strategica nazionale che permetta di fronteggiare

l'emergenza climatica, tenuto conto dei lavori svolti a livello

internazionale dall'Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC),

in ambito Nazioni Unite, che evidenziano come la variabilita'

climatica sia strettamente legata alle attivita' umane e come le

temperature e le emissioni di CO2 continueranno progressivamente a

crescere con impatti negativi su numerose aree del pianeta e sulla

salute pubblica;

 Ritenuta, altresi', la necessita' di prevedere, in coerenza con gli

impegni derivanti dalla normativa europea, misure straordinarie per

consentire il raggiungimento degli obiettivi relativi alle emissioni

nazionali di determinati inquinanti atmosferici;

 Considerata altresi' la straordinaria necessita' di disporre di

prime misure aventi carattere di urgenza per la composizione delle

procedure di infrazione in tema ambientale che direttamente e

indirettamente contribuiscono al cambiamento climatico e ai livelli

di qualita' dell'aria, e in particolare al rispetto degli obblighi

previsti dalla direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del

Consiglio del 21 maggio 2008 relativa alla qualita' dell'aria

ambiente e per un'aria piu' pulita in Europa, in relazione a cui

l'Unione europea ha aperto nei confronti dell'Italia le procedure

d'infrazione nn. 2014/2147 e 2015/2043, anche alla luce degli impegni

assunti dal Governo italiano e dalle Regioni e dalle Province

autonome con il Protocollo "Aria Pulita" firmato il 4 giugno 2019 a

Torino, a margine del "Clean Air Dialogue" con la Commissione

europea;

 Considerata altresi' la necessita' di prorogare il termine di cui

all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.

189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.

229;

 Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella

riunione del 10 ottobre 2019;

 Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del

Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di

concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo

economico, delle infrastrutture e dei trasporti, delle politiche

agricole alimentari e forestali, per gli affari europei, per gli

affari regionali e le autonomie e per la pubblica amministrazione;

 E m a n a

 il seguente decreto-legge:

 Art. 1

Misure urgenti per la definizione di una politica strategica

 nazionale per il contrasto ai cambiamenti climatici e il

 miglioramento della qualita' dell'aria

 1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del

presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei

ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del

territorio e del mare, sentiti il Ministro della salute e gli altri

Ministri interessati, e' approvato il Programma strategico nazionale

per il contrasto ai cambiamenti climatici e il miglioramento della

qualita' dell'aria in cui sono individuate le misure di competenza

nazionale da porre in essere al fine di assicurare la corretta e

piena attuazione della direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e

del Consiglio del 21 maggio 2008 e contrastare i cambiamenti

climatici e sono identificate le risorse economiche disponibili a

legislazione vigente per ciascuna misura con la relativa tempistica

attuativa.

 2. Ciascuna amministrazione pubblica, di cui all'articolo 1, comma

2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, conforma le

attivita' di propria competenza al raggiungimento degli obiettivi di

contrasto ai cambiamenti climatici e miglioramento della qualita'

dell'aria.

 Art. 2

Misure per incentivare la mobilita' sostenibile nelle aree

 metropolitane

 1. E' istituito, nello stato di previsione del Ministero

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il fondo

denominato "Programma sperimentale buono mobilita'", con una

dotazione pari a euro 5 milioni per l'anno 2019, euro 70 milioni per

l'anno 2020, euro 70 milioni per l'anno 2021, euro 55 milioni per

l'anno 2022, euro 45 milioni per l'anno 2023 e euro 10 milioni per

l'anno 2024, per le finalita' di cui al presente comma. Alla relativa

copertura si provvede mediante corrispondente utilizzo, per ciascuno

degli anni 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024 di quota parte dei

proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui

all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30,

destinata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e

del mare, versata dal GSE ad apposito capitolo del bilancio dello

Stato, che resta acquisita definitivamente all'erario. Al fine di

ridurre le emissioni climalteranti, a valere sul suddetto programma

sperimentale, ai residenti nei comuni interessati dalle procedure di

infrazione comunitaria n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 e n. 2015/2043

del 28 maggio 2015 per la non ottemperanza dell'Italia agli obblighi

previsti dalla direttiva 2008/50/CE che rottamano, entro il 31

dicembre 2021, autovetture omologate fino alla classe Euro 3 o

motocicli omologati fino alla classe Euro 2 ed Euro 3 a due tempi, e'

riconosciuto, nel limite di spesa di cui al primo periodo e fino ad

esaurimento delle risorse, un "buono mobilita'" pari ad euro 1.500

per ogni autovettura e ad euro 500 per ogni motociclo rottamato da

utilizzare, entro i successivi tre anni, per l'acquisto, anche a

favore di persone conviventi, di abbonamenti al trasporto pubblico

locale e regionale, nonche' di biciclette anche a pedalata assistita.

Il "buono mobilita'" non costituisce reddito imponibile del

beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore

dell'indicatore della situazione economica equivalente. Entro

sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,

con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio

e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle

finanze, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il

Ministro dello sviluppo economico, sono definite le modalita' e i

termini per l'ottenimento e l'erogazione del beneficio di cui al

presente comma, anche ai fini del rispetto del limite di spesa.

 2. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, per il

finanziamento di progetti per la creazione, il prolungamento,

l'ammodernamento e la messa a norma di corsie preferenziali per il

trasporto pubblico locale e' autorizzata la spesa di euro 20 milioni

per ciascuno degli anni 2020 e 2021. Alla relativa copertura si

provvede mediante corrispondente utilizzo, per ciascuno degli anni

2020 e 2021, di quota parte dei proventi delle aste delle quote di

emissione di CO2 di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13

marzo 2013, n. 30, destinata al Ministero dell'ambiente e della

tutela del territorio e del mare, versata dal GSE ad apposito

capitolo del bilancio dello Stato, che resta acquisita

definitivamente all'erario. I progetti di cui al presente comma sono

presentati al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e

del mare da uno o piu' comuni, anche in forma associata, interessati

dalle procedure di infrazione comunitaria n. 2014/2147 del 10 luglio

2014 e n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per la non ottemperanza

dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla

qualita' dell'aria e riferiti a un ambito territoriale con

popolazione superiore a centomila abitanti. Con decreto del Ministro

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottarsi

entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del

presente decreto, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e

dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze e

d'intesa con la Conferenza unificata che si pronuncia entro trenta

giorni decorso il cui termine il decreto e' emanato anche in mancanza

di detto parere, sono stabilite le modalita' e i termini di

presentazione delle domande.

 Art. 3

 Disposizioni per la promozione del trasporto scolastico sostenibile

 1. Al fine di limitare le emissioni climalteranti e inquinanti in

atmosfera e migliorare la qualita' dell'aria, e' autorizzata la spesa

di euro 10 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021 per il

finanziamento degli investimenti necessari alla realizzazione di

progetti sperimentali per la realizzazione o l'implementazione del

servizio di trasporto scolastico per i bambini della scuola

dell'infanzia statale e comunale e per gli alunni delle scuole

statali del primo ciclo di istruzione con mezzi di trasporto ibridi o

elettrici, selezionati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del

territorio e del mare in base alla portata del numero di studenti

coinvolti e alla stima di riduzione dell'inquinamento atmosferico.

Alla relativa copertura si provvede mediante corrispondente utilizzo,

per ciascuno degli anni 2020 e 2021, di quota parte dei proventi

delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 19 del

decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinata al Ministero

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, versata dal

GSE ad apposito capitolo del bilancio dello Stato, che resta

acquisita definitivamente all'erario.

 2. I progetti di cui al comma 1 sono presentati al Ministero

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare da uno o piu'

comuni, anche in forma associata, interessati dalle procedure di

infrazione comunitaria n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 e n. 2015/2043

del 28 maggio 2015 per la non ottemperanza dell'Italia agli obblighi

previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualita' dell'aria e sono

riferiti a un ambito territoriale con popolazione superiore a

centomila abitanti.

 3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del

territorio e del mare, da adottarsi entro quarantacinque giorni dalla

data di entrata in vigore del presente decreto, sentito il Ministro

dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e il Ministro

dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalita' di

presentazione delle domande e le spese ammissibili ai fini del

finanziamento.

 Art. 4

 Azioni per la riforestazione

 1. Per il finanziamento di un programma sperimentale di messa a

dimora di alberi, di reimpianto e di silvicoltura, e per la creazione

di foreste urbane e periurbane, nelle citta' metropolitane, in

coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo 3 aprile 2018,

n. 34, e' autorizzata la spesa di euro 15 milioni per ciascuno degli

anni 2020 e 2021. Alla relativa copertura si provvede mediante

corrispondente utilizzo, per ciascuno degli anni 2020 e 2021, di

quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2

di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30,

destinata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e

del mare, versata dal GSE ad apposito capitolo del bilancio dello

Stato, che resta acquisita definitivamente all'erario.

 2. Al fine di procedere a un rapido avvio del programma

sperimentale di cui al presente articolo, entro sessanta giorni dalla

data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del

Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,

d'intesa con la Conferenza unificata che si pronuncia entro trenta

giorni decorso il cui termine il decreto e' emanato anche in mancanza

di detto parere, sulla base dell'istruttoria del Comitato per lo

sviluppo del verde pubblico di cui all'articolo 3 della legge 14

gennaio 2013, n. 10, sono definite le modalita' per la progettazione

degli interventi e il riparto delle risorse di cui al comma 1 tra le

citta' metropolitane, tenendo conto, quali criteri di selezione, in

particolare, della valenza ambientale e sociale dei progetti, del

livello di riqualificazione e di fruibilita' dell'area, dei livelli

di qualita' dell'aria e della localizzazione nelle zone oggetto delle

procedure di infrazione comunitaria n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 e

n. 2015/2043 del 28 maggio 2015.

 3. Entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto di

cui al comma 2, ciascuna citta' metropolitana presenta al Ministero

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare le

progettazioni, corredate dai programmi operativi di dettaglio con i

relativi costi. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del

territorio e del mare provvede all'approvazione di almeno un

progetto, ove ammissibile in base ai requisiti previsti dal decreto

di cui al comma 2, per ciascuna citta' metropolitana, con i relativi

programmi operativi di dettaglio, e di ogni eventuale successiva

variazione, sulla base di apposite istruttorie effettuate dal

Comitato per lo sviluppo del verde pubblico che, a tal fine, puo'

avvalersi, anche per la verifica della fase attuativa dei progetti e

senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, del

Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla

legge 28 giugno 2016, n. 132.

 4. Le autorita' competenti nella gestione del demanio fluviale e

nella programmazione degli interventi di contrasto al dissesto

idrogeologico introducono, tra i criteri per l'affidamento della

realizzazione delle opere, il rimboschimento delle fasce ripariali e

delle aree demaniali fluviali, laddove ritenuto necessario per

prevenire il rischio idrogeologico.

 Art. 5

Ulteriori disposizioni per fronteggiare le procedure d'infrazione in

 materia ambientale

 1. Il Commissario unico nominato ai sensi dell'articolo 41, comma

2-bis, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, per la realizzazione

degli interventi attuativi della sentenza di condanna della Corte di

giustizia dell'Unione europea del 2 dicembre 2014, relativa alla

procedura di infrazione europea n. 2003/2077, puo' avvalersi, sulla

base di apposite convenzioni, nei limiti della normativa europea

vigente, di societa' in house delle amministrazioni centrali dello

Stato, del sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente

di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, delle amministrazioni

centrali e periferiche dello Stato e degli enti pubblici dotate di

specifica competenza tecnica, nell'ambito delle aree di intervento

utilizzando le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione

vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza

pubblica. Al personale di cui il Commissario si avvale, ivi inclusi i

membri della Struttura di supporto di cui al comma 3, puo' essere

riconosciuta la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro

straordinario nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, per

un massimo di 70 ore mensili pro capite. Gli oneri di cui alle

predette convenzioni sono posti a carico dei quadri economici degli

interventi da realizzare.

 2. Il Commissario unico, scelto nei ruoli dirigenziali della

pubblica amministrazione, resta in carica per un triennio ed e'

collocato in posizione di comando, aspettativa o fuori ruolo secondo

i rispettivi ordinamenti. All'atto del collocamento fuori ruolo,

aspettativa o comando e' reso indisponibile, per tutta la durata del

collocamento fuori ruolo, aspettativa o comando, un numero di posti

nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza,

equivalente dal punto di vista finanziario. Al predetto Commissario

e' corrisposto in aggiunta al trattamento economico fondamentale che

rimane a carico dell'amministrazione di appartenenza, un compenso

accessorio in ragione dei risultati conseguiti, determinato nella

misura e con le modalita' di cui al comma 3 dell'articolo 15 del

decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,

dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, a valere sulle risorse assegnate

per la realizzazione degli interventi.

 3. Il Commissario unico si avvale altresi' di una struttura di

supporto composta da non piu' di dodici unita' di personale in

posizione di comando, fuori ruolo o aspettativa o altro analogo

istituto previsto dai rispettivi ordinamenti appartenenti alle

amministrazioni pubbliche di cui agli articoli 1, comma 2, e 3, del

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nominati con decreto del

Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,

scelti tra soggetti dotati di comprovata esperienza nel settore delle

bonifiche e in materia di affidamento dei contratti pubblici in

ragione dell'esperienza maturata e dei compiti di tutela ambientale

attribuiti dall'ordinamento. All'atto del collocamento fuori ruolo e'

reso indisponibile, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo,

un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di

provenienza equivalente dal punto di vista finanziario. La struttura

cessa alla scadenza dell'incarico del Commissario straordinario.

 4. Sulla base di una specifica convenzione, il Commissario unico,

unitamente alla struttura di supporto di cui al comma 3, opera presso

il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,

con sede presso il medesimo Ministero, senza nuovi o maggiori oneri

per la finanza pubblica.

 5. Le risorse finanziarie necessarie per le esigenze operative e

per il funzionamento della struttura, ivi compresi gli eventuali

oneri per le convenzioni di cui al comma 1, sono poste a valere su

una quota, non superiore allo 0,5% annuo, delle risorse assegnate per

la realizzazione degli interventi.

 6. Al fine di accelerare la progettazione e la realizzazione degli

interventi di collettamento, fognatura e depurazione di cui

all'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243,

convertito, con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18,

nonche' degli ulteriori interventi previsti all'articolo 4-septies,

comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con

modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, entro sessanta

giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e'

nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,

sentiti il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del

mare e il Ministro per il sud e la coesione territoriale, un

Commissario unico che subentra in tutte le situazioni giuridiche

attive e passive del precedente Commissario. Il Commissario unico

nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26

aprile 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 5 giugno

2017, cessa dal proprio incarico alla data di nomina del Commissario

di cui al primo periodo.

 7. All'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243,

convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18,

dopo il comma 8 e' inserito il seguente: "8-bis. Il Commissario unico

puo' avvalersi fino a un massimo di due sub commissari in relazione

alla portata e al numero degli interventi sostitutivi, nominati con

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il

Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il

Ministro per il sud e la coesione territoriale, per i quali si

applica la disciplina di cui ai commi 1 e 3, con oneri a carico del

quadro economico degli interventi. Con il medesimo procedimento di

cui al primo periodo si provvede all'eventuale sostituzione o revoca

dei sub commissari.".

 Art. 6

 Pubblicita' dei dati ambientali

 1. In attuazione delle previsioni della Convenzione sull'accesso

alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi

decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, con due

allegati, fatta ad Aarhus il 25 giugno 1998, ratificata e resa

esecutiva con legge 16 marzo 2001, n. 108, fermo restando il diritto

di accesso diffuso dei cittadini singoli e associati di cui

all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, alle informazioni

ambientali, i soggetti di cui all'articolo 2-bis del decreto

legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e i concessionari di servizi

pubblici pubblicano, nell'ambito degli obblighi di cui all'articolo

40 del medesimo decreto legislativo, anche i dati ambientali

risultanti da rilevazioni effettuate dai medesimi ai sensi della

normativa vigente.

 2. Ai fini di cui al comma 1, entro centottanta giorni dalla data

di entrata in vigore del presente decreto, i gestori di centraline e

di sistemi di rilevamento automatico dell'inquinamento atmosferico,

della qualita' dell'aria e di altre forme di inquinamento ed i

gestori del servizio idrico pubblicano in rete le informazioni sul

funzionamento del dispositivo, sui rilevamenti effettuati e tutti i

dati acquisiti.

 3. Le pubbliche amministrazioni provvedono a svolgere le attivita'

di cui ai commi 1 e 2 con le risorse umane, strumentali e finanziarie

disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per

la finanza pubblica.

 4. I dati e le informazioni di cui ai commi 1 e 2 sono acquisiti,

con modalita' telematica, dall'Istituto superiore per la protezione e

la ricerca ambientale (ISPRA) di cui all'articolo 28 del

decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,

dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Il medesimo Istituto provvede,

altresi', sulla base di una specifica convenzione con il Ministero

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ad acquisire

e sistematizzare, in formato aperto e accessibile, ogni ulteriore

dato ambientale e a renderlo pubblico attraverso una sezione dedicata

e fruibile dal sito istituzionale del Ministero dell'ambiente e della

tutela del territorio e del mare denominata "Informambiente", anche

nell'ambito della sezione "Amministrazione trasparente".

 5. Per le finalita' di cui al comma 4 e' autorizzata una spesa di

euro 500.000 per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Ai relativi

oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni

dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai

fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma

"Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire"

dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze

per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento

relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e

del mare.

 6. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad

apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 Art. 7

 Misure per l'incentivazione di prodotti sfusi o alla spina

 1. Al fine di ridurre la produzione di rifiuti e contenere gli

effetti climalteranti, agli esercenti commerciali di vicinato e di

media struttura di cui all'articolo 4, comma 1, lettere d) ed e) del

decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, che attrezzano spazi

dedicati alla vendita ai consumatori di prodotti alimentari e

detergenti, sfusi o alla spina, e' riconosciuto, in via sperimentale,

un contributo economico a fondo perduto pari alla spesa sostenuta e

documentata per un importo massimo di euro 5.000 ciascuno,

corrisposto secondo l'ordine di presentazione delle domande

ammissibili, nel limite complessivo di 20 milioni di euro per

ciascuno degli anni 2020 e 2021, sino ad esaurimento delle predette

risorse e a condizione che il contenitore offerto dall'esercente non

sia monouso.

 2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del

territorio e del mare, d'intesa con il Ministro dello sviluppo

economico e sentita la Conferenza unificata, entro il termine di

sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,

sono fissate le modalita' per l'ottenimento del contributo nonche'

per la verifica dello svolgimento dell'attivita' di vendita per un

periodo minimo di tre anni a pena di revoca del contributo.

 3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 20

milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede

mediante riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo

speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale

2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali"

della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del

Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo

parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

 4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel

rispetto delle condizioni e dei limiti del regolamento (UE) n.

1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo

all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul

funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».

 5. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad

apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 Art. 8

Proroga del termine di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del

 decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189

 1. All'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,

convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,

sono apportate le seguenti modificazioni:

 a) al comma 11 le parole "entro il 15 ottobre 2019, ovvero,

mediante rateizzazione fino a un massimo di 120 rate mensili di pari

importo, con il versamento dell'importo corrispondente al valore

delle prime cinque rate entro il 15 ottobre 2019" sono sostituite

dalle seguenti "entro il 15 gennaio 2020, ovvero, mediante

rateizzazione fino a un massimo di 120 rate mensili di pari importo,

con il versamento dell'importo della prima rata entro il 15 gennaio

2020";

 b) al comma 13 le parole "entro il 15 ottobre 2019, anche

mediante rateizzazione fino a un massimo di 120 rate mensili di pari

importo, con il versamento dell'importo corrispondente al valore

delle prime cinque rate entro il 15 ottobre 2019" sono sostituite

dalle seguenti "entro il 15 gennaio 2020, anche mediante

rateizzazione fino a un massimo di 120 rate mensili di pari importo,

con il versamento dell'importo della prima rata entro il 15 gennaio

2020".

 2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 13,8 milioni di

euro per l'anno 2019, si provvede mediante utilizzo delle risorse di

cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad

apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

 Art. 9

 Entrata in vigore

 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a

quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione

in legge.

 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

 Dato a Roma, addi' 14 ottobre 2019

 MATTARELLA

 Conte, Presidente del Consiglio dei

 ministri

 Costa, Ministro dell'ambiente e

 della tutela del territorio e del

 mare

 Gualtieri, Ministro dell'economia e

 delle finanze

 Patuanelli, Ministro dello sviluppo

 economico

 De Micheli, Ministro delle

 infrastrutture e dei trasporti

 Bellanova, Ministro delle politiche

 agricole alimentari e forestali

 Amendola, Ministro per gli affari

 europei

 Boccia, Ministro per gli affari

 regionali e le autonomie

 Dadone, Ministro per la pubblica

 amministrazione

Visto, il Guardasigilli: Bonafede

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |